

vorranno almeno acconsentire che si sospenda quest'articolo, ed esaminare se e quali modificazioni vi si debbano introdurre.

**Presidente.** L'onorevole Giolitti ha facoltà di parlare.

**Giolitti.** (*Della Commissione*) L'onorevole Tartufari ha fatto un'obiezione d'indole legale, e sarebbe questa: che l'articolo 401 del Codice di commercio stabilisce che, in questi casi dei quali stiamo parlando, le amministrazioni di strade ferrate possano stabilire che l'avaria si presuma derivata da vizio delle cose trasportate, dalla loro natura, o da fatto del mittente, ecc.

Egli dice: voi in quest'articolo 103, del quale si parla, non avete riportato complete le disposizioni del Codice di commercio, non avendo detto che il patto dell'esonero da responsabilità debba essere scritto nel contratto tra speditore o vettore; onde può sorgere il dubbio che abbiate inteso di derogare in tale parte al Codice. Questa è l'obiezione fatta dall'onorevole Tartufari, se pure sono riuscito ad afferrarne il concetto.

Ora, in primo luogo, osserverò che noi non stiamo facendo un Codice di commercio, ma stiamo discutendo delle condizioni speciali dei trasporti che le Società si obbligano a seguire. Dunque, data per ipotesi che la mancanza di quel patto espresso, del quale parla l'onorevole Tartufari, addossi alle Società una responsabilità, è questa una conseguenza la quale non potrà andare se non a carico della Società stessa.

D'altra parte, io ricordo due cose. La prima che la Società, la quale saprà far bene i suoi affari, nel modello della lettera di porto stamperà probabilmente il patto della responsabilità di colui che spedisce. La seconda che, quando sarà pubblicata nelle forme stabilite dalla legge la condizione dei trasporti, colui che spedirà a tali condizioni, s'intende che le avrà accettate.

E il patto consisterà precisamente in questo accordo della Società, la quale con un atto pubblico dichiarerà che trasporterà le merci a tali condizioni, e colui che spedisce, il quale col fatto stesso della spedizione accetta le condizioni, alle quali la ferrovia subordina l'accettazione delle merci.

L'onorevole Sanguinetti parte anch'egli dal concetto, che noi discutiamo un Codice di commercio, e da per tutto dove non trova riportate le disposizioni del Codice in vigore crede che vi sia una deroga.

Ora io gli faccio osservare che le leggi si derogano od espressamente, e qui di deroga non si parla, o tacitamente, quando la intera materia forma og-

getto di un'altra legge. Se noi qui facessimo un Codice di commercio, ripeto, egli avrebbe ragione; tutto ciò che non vi sarebbe scritto s'intenderebbe derogato; ma noi presentemente non facciamo che stabilire delle norme particolari per i trasporti. Sono tanti obblighi di più che la Società assume, ma senza che cessi di avere vigore il diritto comune.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Tartufari.

**Tartufari.** Io debbo osservare prima di tutto, che noi non stiamo discutendo il Codice di commercio, è verissimo, ma, facendo la legge sulle ferrovie, questo Codice non dobbiamo distruggere; avvegnachè il Codice di commercio regola tutte le relazioni commerciali; ed una fra queste, una delle principali, è quella precisamente che si riferisce all'esercizio delle ferrovie. Non vi hanno operazioni commerciali, non v'ha legislazione che le governi, la quale non appartenga al Codice di commercio.

Quando noi parliamo della responsabilità delle ferrovie, di che parliamo, o signori? Parliamo della responsabilità di un vettore, perchè colui che conduce l'amministrazione delle ferrovie non è altro che un vettore; e se ha un pregio particolare il nostro Codice di commercio gli è appunto quello di aver messo il vettore delle ferrovie nelle stesse condizioni di tutti i vettori ordinari. Quindi il vettore delle ferrovie, poichè tale si deve considerare chi eserciti le nostre ferrovie, non deve avere nessun privilegio particolare, ma dev'essere sottoposto alla legge del diritto comune; ed in questo caso, relativamente al vettore, la legge del diritto comune non è altro che il Codice di commercio.

Dunque noi non stiamo discutendo il Codice di commercio, nel senso cioè di vedere come si deve o non si deve fare una disposizione di esso Codice; ma vogliamo soltanto, che il Codice di commercio, di cui una parte è rivolta a disciplinare la materia delle ferrovie, sia applicato, secondo la sua lettera e il suo spirito, e non sia lecito con un articolo, che riguarda il trasporto dei cavalli, venire a violare il Codice stesso.

L'onorevole Giolitti non ha compreso, in tutta la sua estensione, l'osservazione che io ho brevemente fatto colle mie prime parole. La stipulazione alla quale io ho accennato, è una stipulazione di una gravità eccezionale, perchè senza questa stipulazione la presunzione di mancanza di colpa a favore della Società non esisterebbe nè punto nè poco; anzi le ferrovie poichè hanno accettato il trasporto di animali, ecc., non dovreb-